



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Giudice Sportivo Territoriale

DECISIONE

Proc. n. 35S/2020 a carico di Paolo Mario Frigerio

PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Matteo Maestroni, Segretario sportivo del Golf Il Torrazzo, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Paolo Mario Frigerio;
- che nel citato rapporto informativo si contesta al Sig. Paolo Mario Frigerio che, in occasione della gara Coppa del Presidente e del Consiglio, disputatasi in data 5 settembre 2020 presso il Golf Il Torrazzo, avrebbe consegnato uno score alterato e non veritiero nell'indicazione dei colpi alle buche 12 e 16;
- che tale fatto integra l'illecito di cui all'art. 17 lett. c) del Regolamento di Giustizia che prevede la sanzione della squalifica temporanea da 12 mesi alla radiazione;
- che il Giudice Territoriale fissava udienza per il giorno 28 settembre 2020 inviando regolare comunicazione e la proposta di decreto sanzionatorio in atti;
- che in allegato al rapporto informativo era acquisita anche una breve memoria difensiva dell'incolpato;
- che l'incolpato comunicava di non poter essere presente all'udienza rimettendosi alla memoria difensiva già depositata;
- che il Giudice, ritenendo opportune acquisire ulteriori precisazioni, indirizzava al giocatore Sig. Ruggero Antonini, marcatore del Sig. Frigerio, alcune richieste di chiarimenti;



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

- che il Sig. Antonini provvedeva a rispondere con mail del 28 settembre 2020 che veniva acquisita agli atti.

motivi della decisione

Il fatto non è contestato dal Sig. Frigerio nella sua materialità.

L'incolpato nella memoria difensiva sostiene che “al termine della gara con il mio marcatore ho controllato lo score e, avendo riscontrato che alcune buche non corrispondevano, abbiamo cercato di ricostruire il risultato correttamente”..... “per mia colpa, nella concitazione seguita alla discussione per le modifiche effettuate nella rilettura dello score completo, non ho rilevato altre incongruenze che erano presenti”.

Il marcatore, sentito sul punto, non ricorda niente di particolare relativo alla suddetta gara e al ricontrollo dello score, affermando che la prassi da lui normalmente seguita è quella dell'annotazione dei colpi buca per buca durante il gioco con la richiesta di conferma al giocatore.

Ebbene, in questo caso, l'avvenuta pacifica correzione del risultato di ben tre buche sullo score del Sig. Frigerio induce a ritenere che questo confronto tempestivo dopo ogni buca, in realtà non vi sia stato.

Si deve notare che le correzioni riguardano le buche 2, 3 e 8, tutte relative alle prime nove di giornata.

Sia il Frigerio che il suo marcatore, tuttavia, dichiarano di avere riletto e confrontato i risultati di tutte le buche e non soltanto delle prime nove.

Se così è, non risulta credibile che il Sig. Frigerio abbia ommesso totalmente di contestare anche il numero dei colpi annotato dall'Antonini alle buche 12 e 16.

In corrispondenza di tali buche, infatti, sullo score del Sig. Pietrogrande, ove il Frigerio annotava i propri colpi nella colonna marker, risulta l'indicazione di 5 colpi alla buca 12 invece dei 4 dichiarati nello score sottoscritto e consegnato dal Frigerio e di ben 6 invece che 4 alla buca 16.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Deve aggiungersi che il Frigerio risulta essere giocatore di discreto livello avendo un hcp di 17,4 e che lo score consegnato dall'incolpato avrebbe comportato un risultato di 40 punti certamente rimarchevole.

Quest'ultima considerazione esclude che il Frigerio possa avere "dimenticato" di controllare correttamente anche i risultati delle seconde nove buche giacché il risultato conseguito lo destinava, almeno in via teorica, ad una lusinghiera posizione di classifica.

Ulteriore considerazione, che esclude una semplice negligenza nella rilettura dei risultati, deriva dal fatto che alla buca 16 (buca più difficile del campo) il Frigerio si era annotato un doppio bogey mentre lo score firmato certificava il par.

Trattandosi di una delle ultime buche giocate, un risultato così buono non poteva essere certo confuso con un doppio bogey.

Tutto ciò considerato

il Giudice Territoriale visto l'art. 17 lett. c) del Regolamento di Giustizia, applicata l'attenuante speciale di cui all'art. 20 in ragione dell'incensuratezza dell'incolpato

irroga

al Sig. Paolo Mario Frigerio per l'illecito ritenuto in sentenza la **sanzione della squalifica temporanea** per mesi 8 (otto) con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 8 (otto).

Milano, 29 settembre 2020

Avv. Federico Sinicato